



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni
e

Autorizzazioni Ambientali
DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Alla Presidenza della Regione
Siciliana
segreteria gabinetto@regione.sicilia.it

Al
Dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

e p.c.

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
soprisr@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza del Mare di Palermo
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Al Gabinetto del Ministro – SEDE
gabinetto@beniculturali.it

Oggetto: [ID_VIP 3836]: Approdo turistico nel porto di Portopalo di Capo Passero - bacino di levante - denominato Port-One. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA. Proponente: Marina Sud S.r.l. **Parere tecnico-istruttorio.**

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

20/06/2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3 del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19.12.2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 20/11/2018 al foglio 1 rep. 13404, con il quale è stato conferito al dott. Gino Famiglietti l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che con nota del 05/12/2017 la società Marina Sud ha avanzato istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto riguardante la realizzazione del

20/06/2019

2 di 10



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

progetto "Approdo turistico nel porto di Portopalo di Capo Passero – bacino di levante denominato Port-One";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2339 del 31/01/2018 la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza;

CONSIDERATO che con le note prot. n. 9845 del 9/4/2018 e n. 20005 del 24/07/2018, e con sollecito n. 30773 del 26/11/2018 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto alle competenti Soprintendenze e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 536 del 28/05/2018 la Soprintendenza del Mare ha espresso sul progetto in oggetto parere favorevole con prescrizioni riguardanti gli aspetti attinenti all'archeologia marina;

CONSIDERATO il parere (n. 2855 dell'26/10/2018) con cui la CTVA del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare si è espressa favorevolmente con prescrizioni sulla compatibilità ambientale dell'intervento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 409 del 16/01/2019 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha dichiarato che *"l'area, all'interno della quale ricade l'intervento proposto, nel P.P. rientra nel Paesaggio Locale 19h "Pantani meridionali - Paesaggio del sistema costiero, aree di interesse archeologico comprese (Litorale di Marzamemi, Acqua Palomba, litorale da Scalo Mandrie a Costa Pizzuta, Rada di Portopalo, Costa dell'Ambra, Spiaggia Pipitone, Spiaggia Carratois) con livello di Tutela 3", riportando che, secondo il Piano paesaggistico, "in queste aree, fatta salva la realizzazione di chioschi e lidi balneari, con strutture complementari (ristoranti, bar, locali tecnici e/o deposito, bagni, docce), entrambi aventi carattere stagionale e facilmente amovibili e di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro, non è consentito [...] realizzare nuove costruzioni [...] realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine. [...] L'area ricade nella fascia dei 150 m dalla battigia, art. 142, comma 1, lettere a) del D. Lgs n. 42 del 22/01/04 e ss.mm.ii.; visti: - gli artt. 39 e 45 delle N.T.A. del P.P.; - la Circolare n. 24, prot. n. 48120 del 31/10/2014, inviata dall'Ass. dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana-Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana-Serv. Tutela, assunta con prot. n. 15585 del 7/11/2014, nella quale si ribadisce che "ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera a) della L.R. n. 78 del 12/06/1976, all'interno della fascia di rispetto dei 150 mt. Dalla battigia, è consentita solo la*

20/06/2019

3 di 10



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

realizzazione di opere ed impianti desinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici già esistenti senza l'alterazione dei volumi già realizzati"; [...] questa Soprintendenza ritiene che l'intervento, così come proposto, sia inammissibile poiché in contrasto con le N.T.A. del P.P. al Paesaggio Locale 19h con Tutela 3, sopra riportate. [...]";

PRESO ATTO della richiesta di deroga presentata dal Comune di Portopalo di Capo Passero alla Presidenza della regione Siciliana e agli uffici del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana con nota prot. n. 4255 del 17/04/2019, motivata sulla base di un accordo di programma firmato con la Regione, la Capitaneria di Porto e la Società proponente il 7/11/2011, e di progressi pareri (31/05/2007 e 06/05/2009) di compatibilità ambientale espressi in conferenza dei servizi dalla Soprintendenza di Siracusa sulla variante "*Progetto di completamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza dei bacini di Ponente e di Levante del Porto*", ai fini della VIA regionale conclusasi con D.D.S. n. 689 del 29/09/2010.

RITENUTO che non esiste al momento, per quanto risulta allo scrivente, un dispositivo normativo che consenta la deroga sopra indicata, e che, rispetto al precedente iter del progetto si deve comunque osservare che il tempo trascorso tra la valutazione della Soprintendenza e l'atto formale di concessione (15/11/2016) è superiore a 5 anni, e che l'intervenuta adozione del Piano paesaggistico in data 1/02/2012 è comunque precedente alla data di concessione;

RITENUTO di non poter condividere il parere favorevole n. 2855 dell'26/10/2018 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, e in particolare le considerazioni riguardanti l'aspetto paesaggio, e di dovere rettificare alcune delle affermazioni in esso riportate, secondo le quali la proposta di progetto "*non interessa aree soggette a vincolo paesaggistico*"; "*la sagoma della struttura sarà tale da non perturbare né la visione dal basso (panorama naturale goduto dalla costa e dal mare), né quella dall'alto (panorama dagli eventuali rilievi circostanti)*"; e "*per le opere è stata posta particolare attenzione alle scelte progettuali, agendo sulle forme, sulle dimensioni, sui materiali costruttivi e sui dettagli di finitura*". Occorre altresì integrare l'elenco delle aree natura e aree protette contermini di cui il progetto dovrebbe tenere conto con l'area a questo più vicina, distante 300 metri circa dall'area del porto, l'area SIC 090028, "fondali dell'isola di Capo Passero", citata dallo stesso proponente nell'istanza di VIA.

Quanto sopra si evidenzia non potendosi in ogni caso condividere che trovino applicazione i contenuti della prescrizione n. 9 riportata nel suddetto parere, secondo la quale "Il proponente dovrà concordare con le strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo uno Studio che contenga quanto di seguito indicato: le relazioni tra il progetto ed il suo intorno, sia con gli elementi naturalistici e paesaggistici (la vegetazione locale, gli ambienti dunali costieri, le spiagge, le

20/06/2019

4 di 10



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

stratificazioni di calcari, la balza di Portopalo, etc.), sia con gli elementi culturali ed archeologici presenti nei dintorni; l'inserimento paesaggistico della viabilità che verrà realizzata o rimodellata per raggiungere l'area di progetto, nonché le caratteristiche paesaggistiche della pavimentazione dei parcheggi e delle piantumazioni realizzate nelle aree verdi presenti all'interno delle aree di progetto”;

CONSIDERATO che

- gli interventi previsti dal progetto ricadono nella Rada di Capo Passero, attualmente delimitata da moli su entrambi i versanti, e in particolare nel bacino di levante (in corrispondenza di un'area utilizzata per l'attracco di pescherecci e di imbarcazioni da diporto) caratterizzato sul lato a Sud-Est principalmente dalla presenza del mercato ittico e di altre costruzioni destinate ad attività produttive connesse al porto o di altro tipo, e sul fronte nord-est, verso l'asse di collegamento con il centro abitato, da un nucleo di costruzioni a una o due elevazioni di scarsa qualità edilizia, adibite per lo più a deposito, sorte senza un'adeguata pianificazione;

- detti interventi consistono in opere marittime che delimitano uno specchio acqueo di circa 85.000 mq, progettato per ospitare 556 posti barca, e opere a terra per 49.700 mq circa, con edifici per un totale di 6.850 mq circa di superficie costruita. Gli edifici in progetto ospitano una *club house*, articolata in diversi corpi e servizi, e gli edifici tecnici al servizio della cantieristica;

VISTO il D. A, n. 5040 del 20/10/2017, pubblicato nel Supplemento ordinario della GURS (p. I) n. 12 del 16/03/2018 (n. 15), con il quale è stato approvato il Piano Paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa, e in particolare esaminati i contenuti delle Norme tecniche di attuazione ove, all'art. 39, Paesaggio locale 19, “Pantani meridionali”, sono esplicitati, tra gli Obiettivi di qualità paesaggistica, la “Conservazione valori naturali e paesaggistici degli habitat costieri” e il “Potenziamento della rete ecologica”, e, più specificatamente, per il contesto dell'opera in oggetto (denominato 19h “Paesaggio del sistema costiero, aree di interesse archeologico comprese - Litorale di Marzamemi, Acqua Palomba, litorale da Scalo Mandrie a Costa Pizzuta, Rada di Portopalo, Costa dell'Ambra, Spiaggia Pipitone, Spiaggia Carratois”), individuato come livello di Tutela 3, sono elencati gli obiettivi specifici di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, che escludono la realizzazione di nuove costruzioni o altre trasformazioni urbanistiche, e le opere a mare che alterino la morfologia della costa;

VALUTATA la presenza, non solo nell'area vasta, ma anche nelle immediate vicinanze del sito di progetto, di aree di pregio e importanza paesaggistica e naturalistica, riconosciute anche come aree SIC e ZSC, e in particolare dell'area SIC “Fondali dell'Isola di Capo Passero”, distante circa 300 m. dall'area oggetto dell'intervento;

20/06/2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

VALUTATA la situazione paesaggistica unica del sito, compreso tra aree di grande rilevanza anche simbolica e identitaria, alla confluenza tra Mar Jonio e Mar Mediterraneo, in prossimità del punto posto geograficamente più a Sud della Sicilia;

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza, che testimonia peraltro, in special modo nelle simulazioni, una carente qualità progettuale dell'inserimento paesaggistico dell'impianto complessivo e del progetto architettonico dell'approdo turistico e degli edifici ad esso connessi, dalla quale si rileva in particolare:

- che il tipo di insediamento proposto non può in alcun modo essere considerato un rimedio all'attuale disomogeneità del costruito, al parziale stato di degrado dei luoghi e alla mancanza di identità del *waterfront* lamentati dal proponente, in quanto il profilo del nuovo costruito aggiungerebbe ulteriori elementi incongrui, oltre che di scala maggiore e quindi più visibili anche dal mare;
- che i luoghi interessati dal progetto mantengono ancora una quota di naturalità, che verrebbe consistentemente ridotta dall'intervento in oggetto;
- che i volumi proposti comporterebbero una inevitabile alterazione e parziale occlusione del rapporto visivo e di permeabilità tra la terraferma e il mare;
- che l'esecuzione delle opere genererebbe in sintesi un consistente abbassamento della qualità paesaggistica dei luoghi;

CONSIDERATO che per i motivi precedentemente esposti questa Direzione Generale ha attivato quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/90 comunicando con nota prot. n. 15008 del 29/05/2019 alla società *Marina Sud s.r.l.*, per quanto riguarda i profili di propria competenza, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto.

CONSIDERATO che la società proponente ha inviato con nota del 03/06/2019 una memoria difensiva, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 16770 del 17/06/2019, nella quale:

- *“preliminarmente evidenzia che il procedimento amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 – VIA – è stato correttamente avviato dalla stessa società presso il competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, per legge, è esclusivo titolare del rilascio della autorizzazione ambientale.*

20/06/2019

6 di 10



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Pertanto, la comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/90 adottata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in luogo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è illegittima, per palese violazione di legge, ed è comunque affetta da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di competenza e della arbitrarietà manifesta."

A tal proposito si deve rilevare che la procedura attivata, non di autorizzazione ambientale come dichiarato dal proponente, bensì di valutazione di impatto ambientale, vede il Ministero dell'ambiente come autorità procedente e il Ministero per i Beni e le attività culturali come amministrazione concertante, e che la comunicazione ex art. 10 bis inviata si riferisce al parere endoprocedimentale di competenza di questo Ministero espresso nell'ambito della VIA.

- Aggiunge inoltre che: *"Assolutamente privo di alcun pregio giuridico è il presunto "orientamento" assunto dal Ministero che, tra l'altro, è riferito ad altro progetto sconosciuto alla scrivente società."*

La Direzione scrivente ha comunicato nella sopra citata nota del 29/05/2019 che quanto previsto dall'art. 10 bis della L. n. 241/90 è stato applicato "considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131)". La citata nota del MATTM, sebbene riferita ad altra procedura comunicava che "la formulazione ed istruzione della procedura di cui all'art. 10-bis Legge 241/90 afferendo, nel caso di specie, ad aspetti squisitamente tecnici contenuti nel parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è da ritenersi di competenza esclusiva di codesta Direzione Generale che è l'unica titolata a controdedurre, al fine di confermare o meno il provvedimento di competenza, eventuali osservazioni che la Società vorrà produrre." Tale orientamento espresso dall'autorità procedente si è tradotto pertanto in una prassi procedurale consolidata tra i due Ministeri.

- la società osserva ancora *"che la motivazione posta a base della comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/90 si fonda principalmente sull'erroneo presupposto della "intervenuta adozione del Piano paesaggistico in data 1/02/2012 che è comunque precedente alla data di concessione". Nulla di più falso!!"*

A supporto della sua osservazione la società proponente dichiara: *"Il D.A. n. 98 dell'1/2/2012 di approvazione del Piano Paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa è stato infatti ANNULLATO dal T.A.R. Sicilia, Catania, Sez.ne I, con sentenza n. 1953 del 28.07.2017 e sentenza n.*

20/06/2019

7 di 10



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

2738/2017 del 24.11.2017. Dette sentenze sono ormai definitive non essendo state impugnate entro i termini di legge.”

L'affermazione citata sull'intervenuta adozione del Piano paesaggistico non si può in alcun modo definire “falsa”, essendo la data di adozione inequivocabilmente antecedente a quella della concessione, né può certamente dirsi che il rilevato contrasto con il Piano paesaggistico sia l'unica motivazione ostativa esposta;

a seguire, si deve evidenziare che il D.A. citato, come già detto, non è quello di approvazione come erroneamente indicato, ma di adozione del Piano.

La citata sentenza n. 1953 del 28.07.2017 del TAR per la Sicilia, Catania (Sezione I) annulla tra altri atti il Piano paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa perché carente nel suo iter del corretto coinvolgimento dei soggetti interessati e della valutazione delle loro osservazioni.

La successiva sentenza n. 2738 del 2017 dello stesso Tribunale non entra nel merito del ricorso contro lo stesso piano paesaggistico a cui si riferisce, ma lo respinge come improcedibile perché considera il Piano già annullato con l'accoglimento del ricorso di cui sopra.

Successivamente, su ricorso dell'Assessorato regionale Territorio e ambiente e dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed identità siciliana (non costituito in giudizio), il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha emesso un'ordinanza (79/2018) con la quale ha sospeso l'esecutività della sopra citata sentenza TAR 1953/2017 fino alla nuova udienza, giudicando “prevalente l'interesse pubblico correlato alla preservazione dello stato dei luoghi in attesa della definizione della causa nel merito”.

Lo stesso CGA ha pronunciato la sentenza n. 485/2018, con la quale definitivamente “dichiara la nullità della sentenza n. 1953/2017”, che annullava il Decreto di adozione del Piano.

Contrariamente a quanto dichiarato dal proponente dunque il Piano Paesaggistico è vigente, grazie alla citata sentenza del CGA, massimo organo della giustizia amministrativa operante in Sicilia, e in ogni caso alla data della concessione delle aree non era stata ancora pronunciata la sentenza che avrebbe temporaneamente annullato il suo atto di adozione.

- Dopo avere riportato una sequenza cronologica relativa al precedente iter progettuale la società conclude che: *“E' di assoluta evidenza che il Piano paesaggistico è intervenuto dopo quasi un anno dalla conclusione del complesso iter amministrativo e, di conseguenza, lo stesso nella fattispecie non può in alcun modo trovare legittima applicazione.”*

20/06/2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

La società si riferisce qui all'approvazione del Piano, avvenuta con D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017, dopo la consegna delle aree in data 4 dicembre 2016, ma, come detto prima, l'adozione dello stesso piano era già intervenuta nel 2012.

- aggiunge ancora: *“Tutto ciò a prescindere dal fatto che il citato D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017 è stato oggetto di censura da parte del T.A.R. Sicilia, Catania e del C.G.A. in S.G. e nel mese di marzo 2019 è stata celebrata l'udienza di merito. A breve è previsto il deposito della relativa sentenza con la quale verosimilmente sarà annullato anche detto D.A. n. 5040/2017, impugnato.”*

Con il ricorso al TAR presentato dall'associazione Natura Sicula “è stata contestata la legittimità di alcune norme di attuazione del Piano paesaggistico, e in particolare: l'introduzione di una deroga generale e arbitraria ai vincoli paesaggistici in favore delle opere militari; la scelta di consentire la realizzazione di lidi, chioschi, ristoranti e depositi stagionali in aree costiere, naturalistiche e archeologiche soggette al livello di tutela massimo; la previsione della possibilità d'istallare pontili galleggianti per l'ormeggio delle imbarcazioni in zone facenti parte dell'Area Marina Protetta del Plemmirio.”, e richiesto un annullamento parziale del Decreto di approvazione del Piano. A prescindere dall'esito della sentenza non si ritiene che questa possa avere effetti sulla struttura generale del Piano, che non viene messa in discussione dal ricorso, presentato al contrario per rendere alcune prescrizioni più restrittive.

- La società chiede in conclusione *“la revoca, in autotutela, della comunicazione del 29 maggio 2019 ex art. 10 bis della L. n. 241/90 e, nel contempo, insiste al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che legge in indirizzo per conoscenza, al rilascio del chiesto titolo ambientale, con la dovuta urgenza, stante che un ulteriore ritardo arreca alla stessa società l'intuibile gravissimo ed ingiusto danno economico.”*

Non rilevando alcun motivo per revocare in autotutela il precedente atto di comunicazione dei motivi ostativi, **a conclusione** dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali e tutta la documentazione prodotta dalla Società Marina Sud S.r.l. nel corso del procedimento e pubblicata nel sito istituzionale del MATTM, viste e condivise le valutazioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa competente riguardo all'impatto paesaggistico dell'intervento in oggetto, con la nota prot. n. 409 del 16/01/2019, sulla non

20/06/2019

9 di 10



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

ammissibilità dell'intervento ai sensi della normativa dettata dal Piano Paesaggistico, ed in particolare evidenziato che:

- **dal punto di vista della conformità**

il progetto, che comprende la costruzione di nuovi volumi e la modifica della linea di costa, non risulta ammissibile nell'area individuata nel Piano Paesaggistico, ambiti 14 e 17 come "livello di tutela 3", nella quale le attività suddette sono considerate escluse (v. il sopra citato art. 39 delle Norme tecniche di attuazione);

- **dal punto di vista della compatibilità**

le opere progettate, che non qualificano il paesaggio ma si pongono in dissonanza con esso, risultano comunque incompatibili sotto il profilo paesaggistico, dimensionalmente e per le connotazioni formali dell'edificato e degli spazi aperti, e il carente inserimento nel contesto territoriale.

questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime, per quanto di competenza,

PARERE NEGATIVO

in merito alle opere in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Isabella Fera

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE

Gino Famiglietti

20/06/2019

10 di 10